COMUNE di POZZOMAGGIORE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI

AREE, LOCULI E COLOMBARI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2016

Modificato ed integrato con deliberazioni di
Consiglio comunale n. 20 del 15.09.2022 e n. 23 del 29.09.2023

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di aree, loculi e colombari cimiteriali, sia a privati che ad enti e comunità.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni

Le concessioni di cui al precedente articolo sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, avente per oggetto "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modifiche ed integrazioni;

- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, avente per oggetto “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, e successive modifiche ed integrazioni;

- alla legge n. 130 del 30 marzo 2001, avente per oggetto “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, e successive modifiche ed integrazioni;

- alla legge n. 26 del 28 febbraio 2001, conversione in legge con modificazioni del D. Lgs. n. 392 del 27 dicembre 2000, con riferimento alle norme relative ai servizi cimiteriali a tariffa, e successive modifiche ed integrazioni;

- alle linee guida di pianificazione cimiteriale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3 – Aree, loculi e colombari soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento le aree, i loculi e i colombari cimiteriali sia di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

La concessione di aree cimiteriali in nuovi lotti sono limitate agli spazi previsti in una apposita planimetria approvata dalla Giunta comunale.

Nel nuovo spazio cimiteriale è consentita la realizzazione di tombe di famiglia costituite da n. 3 loculi sovrapposti e fuori terra, su una fila (3 posti) o su due file (sei posti), in apposita area individuata dalla Giunta comunale, da realizzarsi secondo le prescrizioni generali progettuali fissate dall’Ufficio Tecnico comunale e contenute nell’atto di concessione.

Art. 4 - Limiti alle concessioni

La concessione di loculi e colombari cimiteriali è limitata:

a) alle persone decedute aventi la residenza anagrafica nel Comune di Pozzomaggiore;

b) alle persone decedute nel Comune di Pozzomaggiore, a prescindere dalla residenza anagrafica;

c) alle persone nate nel Comune di Pozzomaggiore, a prescindere dalla residenza anagrafica;

d) alle persone che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune di Pozzomaggiore per almeno 10 anni.

La concessione di aree cimiteriali è limitata:

a) alle famiglie anagrafiche aventi la residenza anagrafica nel Comune di Pozzomaggiore;

b) alle famiglie anagrafiche i cui componenti siano nati nel Comune di Pozzomaggiore.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie anagrafiche, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione devono risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le richieste pervenute al Comune e non rientranti nei precedenti commi saranno esaminate dal responsabile del servizio, sentito anche per le vie brevi il parere dell'Amministrazione comunale, tenuto conto della disponibilità di spazi cimiteriali e delle motivazioni addotte.

Art. 5 - Divieti di concessione

Le concessioni non possono essere rilasciate:

a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze del richiedente o, nel caso di aree cimiteriali, alla famiglia anagrafica del richiedente;

c) a persone che abbiano ottenuto nello stesso cimitero altra concessione, salvo rinuncia alla stessa da presentare prima della nuova richiesta.

Il diniego alla richiesta, da formalizzarsi con apposito atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, è notificato all'interessato nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni

Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica la disponibilità di loculi da dare in concessione.

Se il numero dei loculi disponibili è inferiore al numero delle tumulazioni effettuate nell'anno trascorso, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone già decedute.

In tal caso, il responsabile del servizio trasmette all'Amministrazione comunale una relazione dettagliata con l'indicazione del numero dei loculi e aree ancora disponibili.

CAPO II

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali sono rilasciate, a seguito di apposita richiesta da prodursi secondo le norme in vigore, con atto scritto.

Lo schema dell'atto di concessione è approvato dalla Giunta comunale.

Art. 8 - Durata delle concessioni

Le concessioni di aree, loculi e colombari cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la seguente durata, a decorrere dalla data di stipula dell'atto:

a) anni 99 (novantanove) per le aree cimiteriali;

b) anni 20 (venti) per la sepoltura nell'area comune;

c) anni 30 (trenta) per i loculi cimiteriali;

d) anni 99 (novantanove) per i colombari.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo previsto nel capo V del presente regolamento, le aree, i loculi e i colombari tornano nella piena disponibilità del Comune e le relative opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni

Le concessioni sono rilasciate con l'applicazione delle tariffe in vigore al momento della richiesta di assegnazione, determinate annualmente dall'Amministrazione comunale.

Per la concessione dei loculi di cui all'art. 12, comma 5, è dovuta una maggiorazione pari al 30% della tariffa prevista dalla Giunta comunale. Tale prenotazione potrà essere consentita solo a seguito della programmazione di cui all'art. 6.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, monumenti funebri e qualsiasi altro arredo, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

La concessione di loculi per le tumulazioni provvisorie, se richiesta, è consentita se:

a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà, quali ad esempio costruzione di tombe, esecuzione di lavori di ripristino di tombe, situazioni meteorologiche avverse, spostamento del feretro in altro cimitero, ecc.;

b) durata della concessione non superiore ad un anno;

c) versamento anticipato dell'importo previsto dall'Amministrazione comunale.

CAPO III

DIRITTO ALL'USO

Art. 11 - Aventi diritto all'uso di tombe di famiglia

Il diritto alla sepoltura è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia anagrafica, secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, salvo particolari limitazioni indicate nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare i componenti della famiglia anagrafica, i discendenti ed i coniugi di questi.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione.

I titolari per successione designano uno fra essi che assume, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio interessato.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione

Nelle tombe di famiglia e nei loculi dati in concessione sono ammessi, oltre al feretro, i resti, le ceneri e i feti delle persone ovunque decedute o sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato volontà contraria al loro seppellimento nelle tombe o loculi stessi, sempreché il concessionario dei precitati diritti non abbia manifestato la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi alla tumulazione i rispettivi membri, ai sensi dello statuto; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita comunicazione di tumulazione.

Non è concessa l'autorizzazione alla tumulazione se sorgono dubbi sul diritto del richiedente o se è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto alla tumulazione fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

L'assegnazione degli spazi deve seguire strettamente il seguente ordine:

a) per le aree: secondo la disponibilità, seguendo l'ordine di arrivo all'ente della richiesta;

b) per i loculi: seguendo strettamente l'ordine verticale delle file, dalla prima alla terza;

c) per i colombari, a scelta del richiedente.

L'assegnazione di un loculo in prenotazione è concessa esclusivamente al coniuge o al compagno/a dell'estinto, a condizione che il numero dei loculi disponibili non sia inferiore al numero delle tumulazioni effettuate nell'anno precedente.

Per consentire il ricongiungimento dei soggetti indicati nel precedente comma, attraverso l'assegnazione di due loculi adiacenti, è consentito il trasferimento del feretro e l'assegnazione di un nuovo

loculo in prenotazione, previo versamento dei diritti di concessione ed autorizzazione previsti nel presente regolamento.

E' consentita l'assegnazione di un loculo liberatosi a seguito di operazioni di spostamento, sempre su prenotazione, esclusivamente per consentire il ricongiungimento del coniuge o del compagno/a dell'estinto, a condizione che tale loculo sia adiacente ad uno dei quattro lati rispetto a quello ove si trova tumulato l'estinto.

E' inoltre consentita l'assegnazione dei loculi posti nella quarta fila del vecchio cimitero e nella terza fila del nuovo cimitero, ai richiedenti che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.

Limitatamente alle concessioni rilasciate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per i loculi collocati nei quadri QL32 e QL33 e posizionati nella quarta fila in quanto i lavori per la realizzazione della nuova batteria QL34 e QL35 erano ancora in corso, è consentito il trasferimento del feretro in un nuovo loculo a condizione che vengano versati sia i diritti di autorizzazione, sia eventuali differenze nella tariffa di concessione prevista nel presente regolamento.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, enti e comunità..

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivazione rientra immediatamente nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV

MANUTENZIONE

Art. 14 - Autorizzazione all'esecuzione di lavori

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Trovano applicazione le norme di cui all'art. 94 del D.P.R. 285/90 e gli strumenti edilizi in vigore.

Qualunque intervento ricadente su tombe riconosciute di valore monumentale, riguardante lapidi, iscrizioni, tabernacoli o qualunque manufatto od elemento decorativo di interesse storico e artistico, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza.

Le superfici lapidee e marmoree delle tombe di interesse storico artistico dovranno essere pulite e trattate con detergenti neutri e spazzole morbide, eventualmente con impacchi di carbonato di ammonio, mentre sono da evitare materiali, sostanze abrasive, sabbiature e utilizzo di acidi.

E' fatto divieto distaccare, smantellare, demolire tombe, ancorché abbandonate, che contengano elementi quali iscrizioni, incisioni, lapidi, sculture, bassorilievi e denominazioni di valore storico.

Le lastre di chiusura dei loculi storici abbandonati, se rimosse, dovranno essere collocati a parete in luoghi da individuare di volta in volta, al fine di salvaguardare la memoria della comunità.

E' ammessa l'aggiunta di lapidi di semplice disegno e materiale uguale alle lastre marmoree preesistenti nelle tombe prive di valore monumentale e costituite da semplice lastra orizzontale e zoccolatura.

In merito alle modalità per la presentazione dei progetti ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 42/04, si segnala che il progetto avente per oggetto un manufatto esistente da più di settant'anni e con caratteri monumentali deve essere firmato da architetto iscritto all'albo e deve contenere una relazione storica del manufatto e una tecnica, con descrizione delle caratteristiche costruttive, stato del degrado, elaborati grafici e descrizione degli interventi previsti, compresa documentazione fotografica.

Qualsiasi lavoro da eseguire su lapidi, iscrizioni, tabernacoli, manufatto o elemento decorativo di interesse storico e artistico dovranno essere condotti da ditta qualificata.

Qualora la costruzione di una nuova tomba sia collocata nel contesto monumentale, ogni intervento su di essa deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/04 per valutare il corretto inserimento nel contesto dell'area.

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il titolare della concessione o i suoi successori provvedono, per tutto il tempo di durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in relazione alle eventuali opere ritenute indispensabili dall'Amministrazione comunale anche per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oltre a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e alla sospensione della tumulazione di feretri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti e al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

In caso di inadempienza, il responsabile del servizio dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del concessionario o suoi successori.

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

Il concessionario o i suoi eredi hanno diritto, in via di principio, ad ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, entro la scadenza della concessione, devono fare apposita richiesta di rinnovo.

L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione, da notificare al richiedente nei modi e termini di legge.

Il rinnovo della concessione può essere condizionato all'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, fermo restando che la somma dovuta secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della nuova concessione deve essere versata per intero prima del rilascio della stessa.

.

Art. 17 - Rinuncia alle concessioni

Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

La comunicazione di rinuncia deve essere trasmessa al Comune di Pozzomaggiore nelle modalità previste per legge.

Il responsabile del servizio, dopo essersi accertato che l'area, la tomba, il loculo o il colombario trovasi in un normale stato di conservazione e libero da qualsiasi resto mortale e/o materiale, con apposito atto formalizza la rinuncia.

Le aree, le tombe, i loculi e i colombari rientrati nella piena disponibilità del Comune possono essere riassegnati in concessione, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

La rinuncia ad una concessione non da luogo, in nessun caso, al rimborso di una parte o dell'importo dovuto al momento del rilascio della medesima concessione.

CAPO VI

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 18 – Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni ha luogo nei seguenti casi:

- perdurante grave stato di abbandono e di incuria delle tombe, loculi e colombari;

- mancata realizzazione delle opere oggetto della concessione entro i termini previsti nell'atto;

La decadenza, preceduta sempre da una diffida ad eseguire le opere entro un termine ragionevole, è dichiarata dal responsabile del servizio interessato notificato ai concessionari o agli aventi titolo nelle forme previste dalla legge.

Con lo stesso atto viene fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune dovranno recarsi nel cimitero per redigere un verbale di consistenza oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile, nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio o suo delegato.

Eventuali operazioni di estumulazione dei resti mortali devono essere eseguite dal concessionario o dai suoi successori. Nel caso di mancata esecuzione dei suddetti entro il termine fissato dal Comune, gli stessi sono eseguiti d'ufficio con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 19 – Censimento delle concessioni in atto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

a) una nuova raccolta in formato digitale di tutte le concessioni in atto con l'indicazione della scadenza di ogni singola concessione;

b) un elenco delle concessioni da regolarizzare;

c) un albo elettronico fotografico di tutti i lotti e sottolotti del cimitero comunale.

Art. 20 - Regolarizzazione delle concessioni in atto

Le concessioni in atto ancora non perfezionate con l'apposito atto devono essere regolarizzate entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, il responsabile del servizio notifica agli interessati un invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 30 giorni. L'atto di notifica deve contenere tutte le notizie utili ad individuare l'area, il loculo o il colombario interessato.

Per la regolarizzazione delle concessioni gli interessati devono allegare alla domanda una copia della quietanza a prova dell'avvenuto versamento della tariffa di concessione.

Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione.

La concessione in sanatoria verrà rilasciata con decorrenza dalla data di tumulazione dell'estinto.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è pubblicata all'albo pretorio comunale, per un periodo fissato dalle vigenti leggi, e tenuta a disposizione nell'apposita area del sito internet ufficiale del Comune.

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

b) le disposizioni speciali di carattere igienico-sanitario;

c) lo statuto comunale;

d) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

e) gli usi e consuetudini locali.

Sono da intendersi interamente abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti.

.

Art. 22 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa nazionale o regionale.

Art. 23 – Vigilanza - Sanzioni

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alle forze di polizia locale o qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.

Il trasgressore ha comunque l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 24 - Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di riservatezza.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale.